



**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Venezia**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA**

**CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GESTORI  
DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL CORSO: **prof. Avv. Mauro Pizzigati**

**TECNICHE DI REDAZIONE E PRASSI NELLE DOMANDE DI  
ACCESSO ALLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO E NELLE RELAZIONI DEL GESTORE**

**Avv. Alvisè Cecchinato**

**[www.cecchinatogeremiaavvocati.com](http://www.cecchinatogeremiaavvocati.com)**

# TECNICHE ?



## 3° corso di alta formazione per Compositori della crisi da sovraindebitamento

Roma – Via del Governo Vecchio, 3

### LEZIONE INTRODUTTIVA

**6.4.18** h. 09.30 – 13.30  
h. 15.00 – 19.00

- IL SOVRAINDEBITAMENTO: RIPARTIRE SI PUÒ E SI DEVE  
- vedi programma della giornata -  
\*\*\*

### PRIMO MODULO

**I lezione: 7.4.18** h. 9.00 – 14.00

- IL PIANO DEL CONSUMATORE E IL REQUISITO DI MERITEVOLEZZA;  
- TECNICHE DI REDAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

Relatori

Dott. Valentino Lenoci  
Dott. Giuseppe Limitone  
Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

**II lezione: 13.4.18** h. 14.30 – 19.30

- L'ACCORDO CON I CREDITORI E L'UDIENZA EX ART. 10  
- TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ACCORDO CON I CREDITORI

Relatori

Prof. Avv. Stefania Pacchi  
Dott. Michele Cuoco  
Prof. Avv. Giovanni Capo

**III lezione: 14.4.18** h. 9.00 – 14.00

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO E IL LIQUIDATORE EX ART. 14 TER;  
- TECNICHE DI SVOLGIMENTO DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Relatori

Prof. Dott. Andrea Nasini  
Dott. Francesco Angeli

**IV lezione: 4.5.18** h. 14.30 – 19.30

- IL RUOLO DEL MAGISTRATO NELLE TRE PROCEDURE;

Relatori

Dott.ssa Marisa Acagnino  
Dott. Stanislao De Matteis  
Dott. Nicola Graziano

### SECONDO MODULO

**I lezione: 5.5.18** h. 9.00 – 14.00

- LETTURA DEL BILANCIO, ELEMENTI DI CONTABILITÀ  
- I DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI  
- TECNICHE DI COMUNICAZIONE NELLA GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Relatori

Dott.ssa Alessandra Fineschi  
Avv. Luigi Amendola  
Avv. Giampaolo Di Marco  
Avv. Angelo Santi

**II lezione: 11.5.18** h. 14.30 – 19.30

EDUCAZIONE FINANZIARIA PER L'INDEBITATO

Relatori

Dott. Prof. Marcello Minenna  
Dott. Nicola Benini

**III lezione: 12.5.18** h. 9.00 – 14.00

- GLI O.C.C.S. E I GESTORI O COMPOSITORI DELLA CRISI; I REGISTRI MINISTERIALI E I REQUISITI DI ISCRIZIONE

- ADEMPIMENTI PER NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

- LA RESPONSABILITÀ CIVILE

- LE RESPONSABILITÀ PENALI

- GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI

Relatori

Avv. Saverio Regano  
Avv. Giuseppe Di Iacovo  
Avv. Carlo Orlando  
Avv. Nicola Cirillo  
Avv. Anna Losurdo

**IV lezione: 18.5.18** h. 14.30 – 19.30

- PROSPETTIVE DI RIFORMA

- Avv. Andrea Pasqualin

- REDAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- REDAZIONE DELL'ACCORDO CON I CREDITORI

- REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

Relatori

- Prof. Avv. Gianvito Giannelli

- Avv. Alvise Cecchinato

- Avv. Luigi Amendola

\*\*\*

### TERZO MODULO

**19 maggio 2018** h. 10.00 – 15.00

-- VERIFICA FINALE

- CONSEGNA ATTESTATI

Responsabile del corso:	Avv. Saverio Regano (tel. mobile +39 339 4435981)
Segreteria organizzativa:	Sig.ra Annalisa Capocefalo (tel. +39 06 97748820) Dott.ssa Eleonora Pagliochini (tel. mobile +39 338 2225576)

Ai partecipanti al Corso sono riconosciuti n. 20 (venti) crediti formativi, di cui n. 2 (due) crediti formativi validi in materia deontologica.

“TECNICHE” (dal greco τέχνη, "arte" nel senso di "perizia", "saper fare", "saper operare")

tecnica spesso si contrappone a scienza

***La scienza studia** un fenomeno fisico per come è, cercando di descriverne tutte le proprietà e di caratterizzarlo il più completamente possibile*

/

***La tecnica sfrutta** la conoscenza che si ha di un certo fenomeno e la **applica** al fine di **ottenere** qualcosa da questo fenomeno*

=

*La tecnica implica l'adozione di un **metodo** e di una **strategia** nell'identificazione precisa degli **obiettivi** e dei **mezzi** più opportuni per raggiungerli*

obiettivo: il buon fine della procedura di sovraindebitamento

in concreto:

se procedura di composizione (accordo di composizione o piano del consumatore), l'omologa (ovviamente .... )

se procedura di liquidazione, l'apertura (almeno .... )

# TIMELINE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 gennaio L. 3 SALVA SUICIDI		24 settembre D.M. 202 REGOLA MENTO OCC	27 giugno D.L. 83 MISURE URGENTI				12 gennaio D.Lgs. 14 CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA	
18 ottobre D.L. 179 CRESCI ITALIA							14 febbraio	15 agosto ?

## CORSI E RICORSI TRA LE PROCEDURE CONCORDATARIE

Commissione Trevisanato (2001)

D.Lgs. 5/2006 / L.3/2012

Commissione Rordorf (2015)

D.Lgs 14/2019



Giambattista Vico.  
1753-1844.

# SOVRAINDEBITAMENTO

LEGGE 3/2012 E SS.MM.II. (D.L. 179/12 CONV. L. 221/12)

2 procedure > 2 opzioni alternative

## COMPOSIZIONE

prima parte capo II  
da art. 6 a 14 bis

1 procedura > 2 fasi successive

## LIQUIDAZIONE

seconda parte capo II  
da 14 ter a 14 terdecies

## PROPOSTA DI ACCORDO

paragrafo 2  
< tutti i non fallibili  
(anche se consumatori)

## LIQUIDAZIONE DEI BENI

14 ter e ss.  
(dura almeno 4 anni)

## PIANO DEL CONSUMATORE

paragrafo 3  
< solo i consumatori  
(v. però Cass. 1867/2016)

## ESDEBITAZIONE

14 terdecies  
(si chiede dopo)

# SOVRAINDEBITAMENTO

CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA (D.LGS. 14/19)

2 procedure

## COMPOSIZIONE

**CONCORDATO MINORE**  
artt. 74 e ss.

(EX PROPOSTA DI ACCORDO)

(no consumatore, e solo se prosecuzione attività  
o apporto esterno; più semplice ?)

**RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI  
DEL CONSUMATORE**  
artt. 67 e ss.

(EX PIANO DEL CONSUMATORE)  
(più semplice ?)

2 procedure

## LIQUIDAZIONE

**LIQUIDAZIONE CONTROLLATA  
DEL SOVRAINDEBITATO**  
artt. 268 e ss.

(EX LIQUIDAZIONE DEI BENI)

(esdebitazione automatica; più semplice ?)

**ESDEBITAZIONE  
DEL DEBITORE INCAPIENTE**  
art. 283

(NUOVA PROCEDURA)  
(esdebitazione a zero; sarà vero ?)

# SOVRAINDEBITAMENTO

- **2012**: L. 27 gennaio 2012, n. 3 (“salva suicidi”) («Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento»), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (“sviluppo bis” “crescita”) («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»)
- **2014**: D.M. 24 settembre 2014, n. 202 («Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento»)
- **2015**: D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (modifica del contenuto obbligatorio del precetto, art. 480, Il comma c.p.c.: Il precetto deve contenere a pena di nullità ..... deve altresì contenere *l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi (o di un professionista nominato dal giudice), porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.*)

# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE: DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE COORDINAMENTO CONCILIAZIONE FORENSE: BOZZA STATUTO TIPO (Assemblea Milano 18.9.15) ORDINE AVVOCATI PORDENONE: PRIMO OCC FORENSE (Assemblea Pordenone 4.12.15)



Registro Organismi crisi sovraindebitamento

Elenco Gestori

Crisi Sovraindebitamento » Registro degli Organismi

Registro degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento

Numero Organismo	Denominazione	Sezione	Indirizzo	Citta	Cap	Sito Web	Email
1	Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento - ODCEC di Roma	A	Via Flaminia, 328 /330	Roma	00196	www.odcec.roma.it	occ@pecodcec.roma.it
2	Organismo di composizione della crisi - Commercialisti Bologna	A	Piazza Dè Calderini, 2	Bologna	40124	www.dottcomm.bo.it	occ@dottcomm.bo.legalmail.it
3	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Verona)	A	Via Tezone, 5	Verona	37122	www.odcec.verona.it	occ@odcecverona.it
4	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC ) - Commercialisti Brescia	A	Via Marsala, 17	Brescia	25122	www.dottcomm.bs.it	dottcommbs@dottcomm.bs.it
5	Organismo di composizione della crisi - (in breve OCC - Commercialisti Taranto)	A	Viale Virgilio, 152 c/o Cittadella delle Imprese	Taranto	74121	www.odcecta.it	segreteria@pec.occcommercialisti.ta.it
6	La Tutela Degli Onesti, Organismo del Comune di Acireale	B	Piazza Duomo, 1	Acireale	95024	www.comune.acireale.ct.it	protocollo@pec.comune.acireale.ct.it
7	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento commercialisti Catania- (in breve OCC Commercialisti Catania )	A	Via Grotte Bianche, 150	Catania	95128	www.odcec.ct.it	segreteria@pec.odcec.ct.it
8	Associazione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Forlì, Rimini, Ravenna e Ferrara” in breve denominato anche “OCC Romagna	A	Corso Giuseppe Mazzini, 165	Forlì	47121	www.odcecforlicesena.it	segreteria@pec.odcecforlicesena.it
9	Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Pordenone	A	Piazzale Giustiniano, 7	Pordenone	33170	www.ordineavvocatipordenone.it	ordine@avvocatipordenone.it



# 2016



*Ordine degli Avvocati di Pordenone*

SEDE A. D. R.

(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

CAMERA ARBITRALE FORENSE

ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE  
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

## CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DI CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(art. 4 comma 3 lettera b) d.m. Ministro della Giustizia 24/9/2014 n. 202, Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento)

<b>05.02.2016</b> 14:00-18:30		<b>22.04.2016</b> 14:30-18:30
<b>19.02.2016</b> 14:30-18:30		<b>06.05.2016</b> 14:30-18:30
<b>04.03.2016</b> 14:30-18:30		<b>20.05.2016</b> 14:30-18:30
<b>18.03.2016</b> 14:30-18:30		<b>10.06.2016</b> 14:30-18:30
<b>01.04.2016</b> 14:30-18:30		<b>24.06.2016</b> 14:00-19:00

33170 PORDENONE PN VIA GIUSTINIANO 5  
(SEDE ORGANISMO FORENSE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI PORDENONE)

ORGANIZZATO DA	IN CONVENZIONE CON	CON IL PATROCINIO DI
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA DIPARTIMENTO DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO	COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE

**1.7.16: CONSEGNA  
ATTESTATI .... N. 43 ...”**

**28.12.16 “COMUNICAZIONE EX ART.  
13 COMMA 2 DM 202/2014 ....  
NUMERO DI ISTANZE PRESENTATE  
29 .... UNICO PROCEDIMENTO  
CONCLUSO .... PROVVEDIMENTI DI  
DINIEGO N. 1 ....”**

# 2018

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



CON IL PATROCINIO DI



Comune di Pordenone

CON IL PATROCINIO DI



**CNF**  
Consiglio Nazionale  
Forense

CON IL PATROCINIO DI

**SSA**


Scuola  
Superiore  
dell'Avvocatura

IN COLLABORAZIONE CON



Coordinamento della  
Conciliazione Forense

## LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO



### UNA RIFORMA DA NON PERDERE

VENERDÌ 02.02.2018

14.30 - 19.00

SALA DELLA GALLERIA HARRY BERTOIA  
CORSO VITTORIO EMANUELE II 60  
33170 PORDENONE

SABATO 03.02.2018

09.00 - 12.30

SALA DELL'EX CHIESA DI S.FRANCESCO  
PIAZZA DELLA MOTTA 13  
33170 PORDENONE



## OCC DI PORDENONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Iscritto al n. 9 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia  
P.le Giustiniano 7 - Pordenone - Tel: 0434501900 - Fax: 0434501910  
Mail: [sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it](mailto:sovraindebitamento@ordineavvocatipordenone.it)  
Pec: [sovraindebitamento@avvocatipordenone.it](mailto:sovraindebitamento@avvocatipordenone.it)

SPORTELLO PRIMO ORIENTAMENTO GRATUITO SOLO SU APPUNTAMENTO



# INFO


# 0434 501900

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO

UNA RIFORMA DA NON PERDERE



CORSO DI BASE PER OPERATORI  
SULLE PROCEDURE DELLA L. 3/12

9-16-28 MAGGIO 2018

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE



LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO


UNA RIFORMA DA NON PERDERE



CORSO DI FORMAZIONE  
PER PROFESSIONISTI SULLE PROCEDURE  
DI CUI ALLA L. 3/2012 E SS.MM.II.

12-19 DICEMBRE 2018  
10-17-24-31 GENNAIO 2019  
7-14 FEBBRAIO 2019

**“L'ESIGENZA DI CORRETTA INFORMAZIONE DELL'UTENZA  
E LO SPORTELLO DI PRIMA CONSULENZA SUL SOVRAINDEBITAMENTO”**



- PRATICHE APERTE DALL'OCC  
/ PROCEDURE PROMOSSE

- PROCEDURE PROMOSSE  
/ PROCEDURE ANDATE A BUON FINE



# MONITORAGGIO STATISTICO ORGANISMI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

ANNO 2018


Al 31/12/2018 risultavano iscritti al registro online degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) **186** Uffici. Rispetto a quelli iscritti nel registro al 31/12/2017 (142 OCC), sono aumentati di 44 unità (+31%).

Numero Organismo	Denominazione S
261	ORGANISMO COMPOSIZIONE DELLA CRISI ORDINE AVVOCATI RIMINI

2017	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Accordo	174	504	119	559
Piano del consumatore	232	774	143	863
Liquidazioni del patrimonio	55	244	74	225


2018	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Accordo	586	849	354	1.081
Piano del consumatore	947	1.797	574	2.170
Liquidazione del patrimonio (includo conversioni)	256	849	310	795

### Accordo




■ Rinuncia/Chiusura d'ufficio ■ Istanza non ammissibile  
■ Decreto Omologazione ■ Diniego Omologazione

### Piano del consumatore



■ Rinuncia/Chiusura d'ufficio ■ Istanza non ammissibile  
■ Decreto Omologazione ■ Diniego Omologazione

### Liquidazione del patrimonio



■ Rinuncia/Chiusura d'ufficio ■ Istanza non ammissibile  
■ Decreto di Ammissione

# COLPE DEL LEGISLATORE:

## - TESTO DELLE NORME

di difficile lettura e comprensione anche per gli addetti ai lavori

CODE NAPOLEON: Stendhal scrive a Balzac che “en composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisait de temps en temps quelques pages du Code civil” (componendo la Certosa, per dare il tono, leggo di tanto in tanto alcune pagine del Codice Civile)

NORMATIVA SUL SOVRAINDEBITAMENTO: la Corte di Cassazione, nella prima pronuncia su di essa (n. 1869/2016) parla di “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

## - RITARDO NELLA ATTUAZIONE

solo con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202 si è avuto il *Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento* e si sono potuti costituire gli OCC

## - INTERVENTI INUTILI SE NON CONTROPRODUCENTI

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, modifica del contenuto obbligatorio del precetto: art. 480, Il comma c.p.c.: *Il precetto deve contenere a pena di nullità ..... deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi (o di un professionista nominato dal giudice), porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.*

## - CORRETTIVI RIMANDATI A RIFORMA COMPLESSIVA

L. 19 ottobre 2017, n° 155, delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza: art. 9 *Sovraindebitamento 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: .....*

# GIURISPRUDENZA “RESTRITTIVA”

- Tribunale di Udine, Giudice Dott. Massarelli, 04-01-2017 – PIANO DEL CONSUMATORE

NON BASTA L'ASSENZA DI ATTI IN FRODE: OCCORRE DIMOSTRARE PRUDENZA E PROPORZIONALITÀ NEL RICORSO AL CREDITO, E CHE IL SOVRAINDEBITAMENTO CONSEGUE A EVENTI IMPREVEDIBILI.

E' ESCLUSA LA MERITEVOLEZZA QUANDO SI OTTENGONO PRESTITI LE CUI RATE ASSORBONO PER OLTRE UN TERZO IL REDDITO MENSILE.

SI APPLICANO I PRINCIPI DEL CONCORDATO PREVENTIVO SULLA “CAUSA CONCRETA”: IL PIANO DEVE PREVEDERE UNA SODDISFAZIONE, SEPPURE MODESTA, DI TUTTI I CREDITORI.

- Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 11-07-2017 – Tribunale di Pordenone, Collegio, 15-03-18 – LIQUIDAZIONE DEI BENI

IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE NELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO OLTRE CHE SUI PROFILI DI AMMISSIBILITÀ RIGUARDA ANCHE QUELLO DELLA MERITEVOLEZZA E CIÒ È TESTIMONIATO DAL FATTO CHE È PREVISTO CHE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DEBBA CONTENERE ANCHE LE INDICAZIONI NECESSARIE IN ORDINE ALLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E ALLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUNZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- Tribunale di Pordenone, Giudice Dott.ssa Dall'Armellina, 23-04-2018 – PROPOSTA DI ACCORDO

ANCHE NELLA PROCEDURA PER ACCORDO DI COMPOSIZIONE VIENE ESAMINATO IL REQUISITO DELLA MERITEVOLEZZA, DECLINATO NELLA VERIFICA DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E NELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI (ART. 9, COMMA 3 BIS LETT. A) LEGGE 3/2012), E DELIBATO CONSIDERANDO LE CAUSE DEL DISSESTO.

# “TECNICHE”, “PRASSI”...

per individuare mezzi, metodo, strategia, esaminiamo:

## - CHI FA COSA

SOVRAINDEBITATO (DEBITORE+AVVOCATO) – OCC (REFERENTE/GESTORE)

## - IL CONTENUTO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI

RICORSO - RELAZIONE – COMUNICAZIONI

Cass. n. 1869/2016: “indubbia farraginosità della legge n. 3 del 2012” e ss.mm.ii.

v. articolato (L. 27 gennaio 2012, n. 3 + D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: prima solo da 6 a 14; poi anche 12bis, 12ter, 14bis sul piano del consumatore e da 14ter a 14 terdecies sulla liquidazione del patrimonio)

v. definizioni (“Organismo”; “Gestore” ?!; ma anche “proposta” / “piano” / “ricorso”, “relazione” / relazione particolareggiata”, “presentazione” / “comunicazione” .... ; n.b. nel Codice ora “domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”, v. art. 390 “Disciplina transitoria”)

v. ruoli (OCC, sovraindebitato; OCC: Gestore o Referente ? sovraindebitato: debitore o Avvocato ?)

## A) procedura per “Accordo di composizione”

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 10-11-12 procedimento, raggiungimento accordo, omologazione

art. 13 esecuzione

art. 14 impugnazione-risoluzione

## B) procedura di “Piano del consumatore”

artt. 6-7-8-9 finalità-definizioni, presupposti ammissibilità, contenuto, deposito

artt. 12bis-12-ter procedimento omologazione, effetti omologazione

artt. 13 esecuzione

artt. 14 bis revoca-cessazione effetti

## C) procedura di “Liquidazione del patrimonio” (Sezione II)

artt. 14 ter - 14 terdecies

liquidazione dei beni, conversione della procedura di composizione in liquidazione, decreto di apertura della liquidazione, inventario ed elenco dei creditori, domanda di partecipazione alla liquidazione, formazione del passivo, liquidazione, azioni del liquidatore, beni e crediti sopravvenuti, creditori posteriori, esdebitazione



L. 3/12: la Sezione I (“Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento”) è divisa in 4 Paragrafi:

### 1. “Disposizioni generali”

Art. 6, Finalita' e definizioni;

Art. 7, Presupposti di ammissibilita';

Art. 8, Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 9, Deposito della proposta.

### 2. “Accordo di composizione della crisi”

Art. 10, Procedimento;

Art. 11, Raggiungimento dell'accordo;

Art. 12, Omologazione dell'accordo.

### 3. “Piano del consumatore”

Art. 12 bis, Procedimento di omologazione del piano del consumatore;

Art. 12 ter, Effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

### 4. “Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore”

Art. 13, Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore;

Art. 14, Impugnazione e risoluzione dell'accordo;

Art. 14 bis, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore.

# PROPOSTA DI ACCORDO

## PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzata  
da tutti i non fallibili  
(anche se consumatori)

verifica veridicità dati  
attestazione fattibilità proposta

< Gestore (OCC)  
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica ammissibilità proposta  
(presupposti, requisiti, condizioni)  
< Giudice (TRIBUNALE)  
(subito dopo il deposito del ricorso, con il  
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione  
necessaria delle procedure esecutive pendenti)

provvedimento di omologa  
< Giudice (TRIBUNALE) occorre  
APPROVAZIONE A  
MAGGIORANZA  
DA PARTE DEI CREDITORI

# PIANO DEL CONSUMATORE

## PROPOSTA/PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI

che può essere avanzato  
solo dai consumatori  
(v. però Cass. 1867/2016)

verifica veridicità dati  
attestazione fattibilità piano  
relazione particolareggiata (meritevolezza)

< Gestore (OCC)  
(allegato al ricorso che si deposita in Tribunale)

verifica della ammissibilità piano  
(presupposti, requisiti, condizioni)  
< Giudice (TRIBUNALE)  
(subito dopo il deposito del ricorso, con il  
provvedimento di apertura; se positivo, sospensione  
eventuale delle procedure esecutive pendenti)

per il provvedimento di omologa  
< Giudice (TRIBUNALE) occorre  
VALUTAZIONE DI  
MERITEVOLEZZA  
DA PARTE DEL GIUDICE

# La Sezione II (“Liquidazione del patrimonio”) non è divisa Paragrafi e comprende:

Art. 14 ter, Liquidazione dei beni

Art. 14 quater, Conversione della procedura di composizione in liquidazione

Art. 14 quinquies, Decreto di apertura della liquidazione

Art. 14 sexies, Inventario ed elenco dei creditori

Art. 14 septies, Domanda di partecipazione alla liquidazione

Art. 14 octies, Formazione del passivo

Art. 14 nonies, Liquidazione

Art. 14 decies, Azioni del liquidatore

Art. 14 undecies, Beni e crediti sopravvenuti

Art. 14 duodecies, Creditori posteriori

Art. 14 terdecies, Esdebitazione

# CASI PRATICI DI DOMANDE DI COMPOSIZIONE

- esempio "A" (piano del consumatore 2015)

(debitore senza avvocato; v. Tribunale Vicenza 29.4.14: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, ma sono possibili eccezioni se .... )

> domanda debitore e relazione OCC = atto unico

- esempio "B" (piano del consumatore 2019)

(debitore con avvocato; Tribunale Massa 28.1.16: la necessità dell'assistenza tecnica è la regola, senza eccezioni, in quanto .... )

> domanda debitore = ricorso autonomo; relazione OCC = allegato

N.B.: ora la giurisprudenza sembra consolidata per la necessità della assistenza tecnica; tuttavia il nuovo Codice prevede per la ristrutturazione dei debiti del consumatore all'art. 67 comma 1 che "Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ....", all'art. 68 comma 1 che "La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC ..." e che " Non e' necessaria l'assistenza di un difensore" (quest'ultimo inciso è stato eliminato per il concordato minore, mentre è rimasto per la liquidazione controllata del sovraindebitato)

# Tribunale di Vicenza 29 aprile 2014

**REGOLA:** Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento è necessaria l'assistenza tecnica del debitore poichè:

- 1) la proposta è una domanda giudiziale con il fine di comporre una crisi finanziaria, e si è in presenza di interessi contrapposti;
- 2) il ricorso è introduttivo di una procedura;
- 3) la procedura si svolge davanti ad un tribunale;
- 4) la procedura presenta fasi potenzialmente contenziose.

**ECCEZIONE:** Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento l'assistenza di un legale che assista il debitore può non essere necessaria se nell'O.C.C. che concretamente presenta la domanda vi sia anche un legale che se ne faccia carico, curando tutti gli aspetti tecnici della stessa.

# Tribunale di Massa 28 gennaio 2016

**NESSUNA ECCEZIONE:** il compito dell'OCC non consiste nel formulare, in nome e per conto del, debitore la proposta di accordo con i creditori o la domanda di liquidazione, ma semplicemente nell'essere di "ausilio" al debitore per tutto quanto necessario o utile nell'ambito di una di tali procedure, conformemente alle previsioni della L. n. 3/2012 ed ai poteri che la stessa attribuisce all'O.C.C.; conseguentemente:

- la legittimazione attiva a formulare la proposta di accordo con i creditori oppure la domanda di liquidazione spetta per contro al debitore stesso e, precisamente, non a lui personalmente, ma al suo procuratore nella sua qualità di rappresentante tecnico; infatti, ogni singola procedura concorsuale (tra quelle previste dalla L. 3/2012) deve essere introdotta mediante ricorso depositato da un rappresentante tecnico (ossia da un avvocato); ciò si desume dalla osservazione che la Legge n. 3/2012, per ciascuna delle procedure concorsuali ivi previste, rinvia espressamente agli artt. 737 ss. C.p.c. per quanto riguarda gli aspetti processuali;

- conseguentemente, il procedimento da seguire (tanto in primo grado quanto in grado di reclamo) è il procedimento in camera di consiglio che deve essere introdotto mediante ricorso depositato dalla parte (non personalmente ma) per mezzo di un difensore tecnico, vigendo obbligo di difesa e di rappresentanza tecnica in tale tipologia di procedimento;

# CHI FA COSA

Art. 7 *Presupposti di ammissibilità*. 1. Il **debitore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre** ai creditori, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi .... un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano .... 1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il **consumatore** in stato di sovraindebitamento **puo' proporre**, con l'**ausilio** degli **organismi** di composizione della crisi .... un piano contenente le previsioni di cui al comma 1

Art. 9 *Deposito della proposta*. 1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede principale del **debitore**. Il **consumatore deposita** la proposta di piano .... La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a cura dell'**organismo** di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali .... 2. **Unitamente alla proposta** devono essere **depositati** l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni **e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano**, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia .... 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì **allegata** una **relazione particolareggiata** dell'**organismo** di composizione della crisi che deve contenere ....

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi*. .... 5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, **assume ogni iniziativa funzionale** alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo **verifica la veridicita'** dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, **attesta la fattibilita'** del piano ....

**debitore (+ Avvocato) > "proposta/piano"**

= ricorso da depositare in Cancelleria Tribunale : ristrutturazione dei debiti - soddisfazione dei crediti

**OCC (Gestore) > "ausilio"**

= iniziative (ai fini della predisposizione della proposta/piano) (prima quindi dell'atto iniziale della procedura giudiziale) : consulenza ? trattativa ?

= relazione (allegato al ricorso con la proposta/piano) (quindi contestualmente all'atto iniziale della procedura giudiziale) : verifica veridicità - attestazione fattibilità - relazione particolareggiata

**OCC (Referente) > "presentazione"**

= comunicazione da inviare a Agente Riscossione e Uffici Fiscali (contestualmente o comunque entro 3 giorni dall'atto iniziale della procedura giudiziale)

## DUNQUE ....

- il debitore, anzi l'Avvocato giusta procura, redige e sottoscrive il ricorso con la proposta/piano (inserita nel testo e/o allegata tra i documenti; comunque individuata; sottoscritta personalmente dal debitore e dall'eventuale soggetto terzo conferente o garante per l'attuazione)
- il Gestore redige e sottoscrive la relazione con le attestazioni (allegata tra i documenti; comunque autonoma)
- il debitore, anzi l'Avvocato giusta procura, provvede al deposito
- il Referente fa le comunicazione

problemi pratici: modalità e coordinamento, ad esempio per il deposito, cartaceo o telematico (v. obbligo OCC di presentazione proposta/piano entro 3 gg. a agente riscossione e a uffici fiscali), prima ancora per la redazione (v. compiti Gestore e natura attività);

prassi diffusa: l'Avvocato invia il ricorso in bozza e i vari documenti al Gestore che prepara la relazione, per poi arrivare alle versioni definitive e al deposito, in genere in cartaceo (n.b.: ora ruolo fallimentare)



# PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E PROCESSO CIVILE TELEMATICO

## ruolo delle procedure di volontaria giurisdizione

(retaggio delle nomine di professionista f.f. OCC ex art. 15 comma 9)

## o ruolo delle procedure fallimentari ?

PATCH DAY NAZIONALE 24-25 maggio 2018

### SISTEMI INTERESSATI:

Consolle di Amministrazione Unificata SICI

Consolle del Magistrato

Consolle del Pubblico Ministero

Consolle di Udienza

SICID

SIECIC

---

**Procedura di esdebitazione destinata ai soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare e dei "consumatori".**

Gestione della richiesta iscrizione a ruolo del concordato preventivo nel sistema informativo SIECIC

Destinatari: Cancellieri

Sistemi: SIECIC

Tipo iscrizione:

Accordi di Ristrutturazione

Fallimentare

- Nuovo Rito Fallimentare
- Concordato Preventivo
- Amministrazione Controllata
- Liquidazione Coatta Amministrativa
- Amministrazione Straordinaria delle Grandi Imprese
- Amministrazione Straordinaria (Legge Marzano)
- Accordi di Ristrutturazione
- Nuovo Concordato Preventivo

Piano del Consumatore

- Accordo di composizione della crisi
- Liquidazione del patrimonio del debitore

problema della anagrafica del Gestore (e del Referente)

# CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI

## ACCORDO COMPOSIZIONE PIANO CONSUMATORE

Art. 9 C. 1

La **proposta**, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere **presentata**, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la **ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti**.

## LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 14 ter C. 3

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al **comma 3**, ne da' **notizia** all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

# CONTENUTO RELAZIONI

## ACCORDO COMPOSIZIONE

## PIANO CONSUMATORE

## LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 15 C. 6  
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6  
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1  
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

Art. 15 C. 6  
verifica **veridicità** dati proposta e documenti

Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6  
attestazione **fattibilità** proposta

Art. 7 C. 1  
attestazione **non inferiorità** alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia

Art. 9 C. 3 bis  
Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:  
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;  
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;  
c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;  
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

~~Art. 15 C. 6~~  
~~verifica veridicità dati proposta e documenti~~ IMPLICITA

Art. 14 ter C. 2 > Art. 9 C. 2 = Art. 15 C. 6  
attestazione **fattibilità** proposta  
INCONFERENTE

~~Art. 7 C. 1~~  
~~attestazione non inferiorità alla misura realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato (e delle spese presumibili), del bene con garanzia~~ INCONFERENTE

Art. 14 ter C. 3  
Alla domanda sono altresì allegati ....una **relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:  
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;  
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;  
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;  
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;  
e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

# RELAZIONE OCC

## PROPOSTA DI ACCORDO

## PIANO DEL CONSUMATORE

### Art. 9

1. La proposta di accordo .... la proposta di piano del consumatore .... 2. Unitamente .... devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale

3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonche' sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice puo' concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti

# RELAZIONE OCC

## RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

Art. 14 ter C. 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) [ a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo; b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo ], puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 [ 2. Unitamente .... devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia ].

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonche' una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilita' del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda.

n.b: Art. 14 ter C. 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

n.b: Art. 14 quinquies C. 1. 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.

# CONFRONTO RELAZIONI "PARTICOLAREGGIATE"

## PIANO CONSUMATORE

Art. 9

Comma 3 bis

Alla proposta di piano del consumatore e' altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

## LIQUIDAZIONE DEI BENI

Art. 14 ter

Comma 3

Alla domanda sono altresì allegati ....una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

# CONTENUTO DI RICORSO E RELAZIONE (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

Art. 15 *Organismi di composizione della crisi.* .... 5. L'organismo di composizione della crisi .... assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 6. Lo stesso organismo **verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano** ....

Art. 9 *Deposito della proposta.* 1. ....Il consumatore deposita la **proposta di piano** .... 2. Unitamente alla proposta devono essere depositati **l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.** .... 3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresì **allegata una relazione particolareggiata** dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: **a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**

RICORSO DEBITORE	RELAZIONE OCC
(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)	(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)
<b>prima parte:</b> ESPOSIZIONE DEI <b>PRESUPPOSTI</b> - PRESUPPOSTI OGGETTIVI - PRESUPPOSTI SOGGETTIVI - ELENCHI (CON DOCUMENTI)	<b>prima parte:</b> DISAMINA DEI <b>PRESUPPOSTI</b> (VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI) (RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA)
<b>seconda parte:</b> ESPOSIZIONE DELLA <b>PROPOSTA/PIANO</b> - CONTENUTO (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)	<b>seconda parte:</b> DISAMINA DELLA <b>PROPOSTA/PIANO</b> (ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ) (- RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)
(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)	(CONCLUSIONI)(ELENCO DOCUMENTI)(DATA E FIRMA)

# RICORSO DEBITORE (PROCEDURE COMPOSIZIONE) - PRIMA PARTE

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO)

## ESPOSIZIONE DEI PRESUPPOSTI

### PRESUPPOSTI OGGETTIVI

- **esistenza dello stato di sovraindebitamento** (art. 7 c. 1 bis) (la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente) (art. 6 a)

### PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

- **esistenza dello qualità di consumatore** (art. 7 c. 1 bis) (il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) (art. 6 b) (v. però Cass.1867/2016)

- **inesistenza delle condizioni ostative** (art. 7 c. 2: quando il debitore, anche consumatore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis <Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore>;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale)

- **inesistenza di atti in frode** (art. 12 c. 1: ... verificata l'assenza ... ) e **esistenza del requisito della meritevolezza** (art. 12 bis c. 3: ... quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali)

**ELENCHI (CON DOCUMENTI)** (art. 9 c. 2:

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,

- elenco di tutti i beni del debitore (con dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni)

- elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni

- indicazione della composizione del nucleo familiare (con certificato dello stato di famiglia)

- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia)



# RICORSO DEBITORE (PROCEDURE COMPOSIZIONE) - SECONDA PARTE

## ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA/PIANO CONTENUTO

art. 8 c. 1 .... la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. ....

- prevedere scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi,
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
- indicare le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.

### (RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI)

limiti al trattamento dei crediti privilegiati:

- art. 7 c. 1 .... sulla base di un piano che:

a) (comma 1 primo periodo) per i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = **necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni**

b) (comma 1 secondo periodo) per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = **necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione**

c) (comma 1 terzo periodo) per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = **necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni**

- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> **necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno**

(CONCLUSIONI <richiesta omologa; dichiarazione c.u.>) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

# RELAZIONE OCC (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

(INTESTAZIONE) (PREMESSE IN FATTO <istanza, nomina, accettazione etc etc>)

prima parte: **DISAMINA DEI PRESUPPOSTI**

- **VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DI DATI E DOCUMENTI** (art. 15 c. 6)

(v. presupposti oggettivi = esistenza dello stato di sovraindebitamento, art. 7 c. 1bis)

v. presupposti soggettivi = esistenza dello qualità di consumatore, art. 7 c. 1bis; inesistenza delle condizioni ostative, art. 7 c. 2; inesistenza di atti in frode (art. 12 c. 1) e esistenza del requisito della meritevolezza, art. 12bis c. 3)

- **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA** (art. 9 c. 3bis)

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, e sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

seconda parte: **DISAMINA DELLA PROPOSTA/PIANO**

- **ATTESTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ**

(v. adeguatezza redditi, beni, apporti, garanzie)

(se crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca non pagati integralmente: v. assicurazione di pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione)

(- **RISPETTO DELLE PREROGATIVE DEI PRIVILEGIATI**)

(trattamento ammissibile v. art. 7 c. 1, per crediti impignorabili, crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate)

(limiti alla moratoria v. art. 8 c. 4, per crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca)

(CONCLUSIONI < sintesi >) (ELENCO DOCUMENTI) (DATA E FIRMA)

# RAFFRONTO PRESUPPOSTI SOGGETTIVI (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

## L. 3/12

art. 7 Presupposti di ammissibilita'

2. La proposta non e' ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;**
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;**
- c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis [Impugnazione e risoluzione dell'accordo, Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore];**
- d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.**

art. 12 bis Procedimento di omologazione del piano del consumatore

3. il giudice, quando **esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacita' patrimoniali, omologa il piano ...**

## D.LGS. 14/19

art. 69 Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata in questa sezione

**- se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o**

**- ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte,**

**- ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode**

# RAFFRONTO CONTENUTO E ELENCHI (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

## L. 3/12

art. 7 commi 1 e 1bis, art. 8 comma 1

.... **la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. .... preveda scadenze e modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni.**

art. 9 comma 2

.... **devono essere depositati l'elenco**

- **di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute,**
- **di tutti i beni del debitore e**
- **degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati**
- **delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni**

.... **nonche' l'elenco**

- **delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata**
- **del certificato dello stato di famiglia.**

## D.LGS. 14/19

art. 67 comma 1

.... **piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento .... ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti in qualsiasi forma.**

art. 67 comma 2

La domanda e' corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;**
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;**
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;**
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;**
- e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.**

# RAFFRONTO PREROGATIVE PRIVILEGIATI (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

## L. 3/12

- art. 7 c. 1 .... sulla base di un piano che:

a) (comma 1 primo periodo) per i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali >>> deve essere assicurato il regolare pagamento dei titolari = **necessità di prevedere pagamento integrale, impossibilità anche di dilazioni**

b) (comma 1 secondo periodo) per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca >>> possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC = **necessità di prevedere pagamento integrale, salvo assicurare pagamento non inferiore a quanto realizzabile, secondo il minor valore di mercato attestato dall'OCC, e collocazione preferenziale sul ricavato in caso di previsione di liquidazione**

c) (comma 1 terzo periodo) per i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto e le ritenute operate e non versate >>> il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento = **necessità di prevedere pagamento integrale, possibilità solo di dilazioni**

- art. 8 c. 4 (La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e) il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione >>> **necessità di liquidazione o possibilità di moratoria (?) ma non superiore a un anno**

## D.LGS. 14/19

art. 67

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

# RAFFRONTO RELAZIONE OCC (PROCEDURE COMPOSIZIONE)

L. 3/12

art. 15 comma 6

- **verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati**
- **attestazione della fattibilità del piano ai sensi dell'art. 9 comma 2**

art. 9 comma 3bis

- a) **l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;**
- b) **l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;**
- c) **il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;**
- d) **l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;**
- e) **il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.**

D.LGS. 14/19

(art. 344 comma 3 Il componente dell'organismo di composizione della crisi che nella relazione di cui agli artt. 68, 76, 268 e 283 rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli artt. 67 e 75, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro)

art. 68 comma 2

- a) **l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;**
- b) **l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;**
- c) **la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;**
- d) **l'indicazione presunta dei costi della procedura**

art. 68 comma 3

- **se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.** A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al D.P.C.M. 5.12.13 n. 159.